

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 1- Oggetto della concessione

Assegnazione in uso gratuito e per fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Rizziconi, non utilizzati per finalità istituzionali, a favore di Associazioni/Enti, in riferimento al D.lgs. n. 159/2011.

Art. 2 - Durata della concessione e consegna del bene confiscato

La concessione è rilasciata per un periodo pari a 20 anni prorogabile di pari periodo e per massimo una volta, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28 novembre 2013.

La durata della concessione sarà valutata in relazione alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi manutentivi che gli immobili richiedono al fine del loro immediato utilizzo poiché l'amministrazione concederà gli immobili confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio.'

Gli immobili verranno consegnati contestualmente alla stipula del contratto-convenzione con apposito verbale che descriverà lo stato dei luoghi.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei beni, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione degli immobili.

In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, ove il Concessionario non riconsegna l'immobile all'Amministrazione Comunale nei termini pattuiti, questi potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico del Concessionario.

Art.3 - Obblighi del Concessionario

Nella convenzione saranno previsti a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo del bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile in favore degli utenti;

- c) l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e di ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e) l'obbligo di informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- f) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso e di non apportare variazioni all'immobile che ne possano alterare l'assetto e la destinazione originaria, anche nei singoli locali, senza la preventiva approvazione da parte del Comune;
- g) l'onere delle spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all' acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente;
- h) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali e dei tributi locali inerenti l'attività;
- i) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale eventualmente impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) l'obbligo di esporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm 60 x cm 90 sulla quale dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata";
- n) l'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, il logo del Comune, nonché la dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata";
- o) l'obbligo di restituire l'immobile nella sua integrità.

Art.4 - Controlli

È rimesso al Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace il controllo sul bene concesso e sull'attività svolta dall'assegnatario stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto di concessione. L'Amministrazione Comunale verificherà periodicamente la permanenza a carico del Concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e

ii., la concessione. Il Servizio competente può in ogni momento procedere a carico del Concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio, disponendo anche la richiesta di documenti e di certificati ritenuti necessari per le finalità citate.

Art. 5 - Causa di risoluzione

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa comunicazione, quando il Concessionario contravvenga a disposizioni od obblighi speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune di Rizziconi alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente Concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente Concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

b) qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 ss. mm. e ii., la concessione;

c) qualora il Concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, l'utilizzo del bene;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente Concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) qualora il Concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

f) qualora il Concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

Art.6- Informativa trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 ss. mm. e ii. si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura.

Il titolare del trattamento è il Comune di Rizziconi.

Il Legale Rappresentante del Comune di Rizziconi

Il Legale Rappresentante dell'Associazione dell'Ente